Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | **Roma — Mercoledì, 10 luglio** | **Numero 162**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0 40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 863 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n 335, è abrogato.

Art. 2.

Le cessioni di stipendio e di mercede consentite dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, numero 1362, a favore di Istituti di credito contemplati dagli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, potranno, con il consenso degli Istituti cessionari, essere, in qualunque tempo, estinte anticipatamente e rinnovate per un quinquennio con la Cassa dei depositi e prestiti.

In questo caso l'abbuono degli interessi, potrà venire regolato di comune accordo tra il cedente e il cessionario.

Art. 3.

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, i cedenti potranno estinguerla, mediante il versamento integrale del loro residuo debito.

Sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o di mercede non ancora scaduta, l'Istituto cessionario dovrà concedere lo sconto, pel tempo di cui viene anticipato il rispettivo pagamento, calcolandolo allo stesso saggio al quale fu originariamente accordato il mutuo.

Art. 4.

Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, può esserne stipulata una nuova con lo stesso o con altro Istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In questo caso al cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale rimasta da pagare, più la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione; e ciò nonostante qualunque patto in contrario.

Art. 5.

Per ottenere la dichiarazione di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, gli impiegati ed operai appartenenti a classi mobilitate, che trovinsi nelle condizioni di cui agli art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, ed 8 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, dovranno, durante lo stato di guerra, pagare, oltre il contributo fissato rispettivamente dagli articoli 9, 6 e 2 delle leggi stesse, anche un contributo per i maggiori rischi, corrispondente all'1,50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione.

Questo contributo verrà detratto dalla prima rata di stipendio o di mercede con la quale ha inizio la cessione e sarà versato dal tesoro al fondo di garanzia.

Per le rinnovazioni delle cessioni attualmente in corso la ritenuta dell'1,50 per cento viene applicata soltanto sulla differenza fra l'importo della nuova cessione e il saldo della cessione anticipatamente estinta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutti gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore contemporaneamente alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 864 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 863, emanato in virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, e portante modificazioni ed aggiunte alla legge 30 giugno 1908, n. 335, e 16 dicembre 1914, n. 1362, predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato e del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 30 giugno 1908, n. 335, e 16 dicembre 1914, n. 1362, predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato.

CAPITOLO I.

Domanda di mutuo.

Art. 1.

(Compilazione delle domande di mutuo).

Gli impiegati ed il personale di servizio dipendenti dallo Stato e dall'Amministrazione della Reale Casa, che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e gli operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e vogliano contrarre mutui contro cessione di una parte del loro stipendio o della loro mercede devono compilare la relativa domanda su apposito stampato fornito dall'Amministrazione.

Nella domanda devesi indicare il numero delle rate di stipendio o di mercede che si è disposti a cedere, lo importo costante di ciascuna rata ed il loro ammontare complessivo.

Le quote mensili di stipendio o di mercede da cedersi per il graduale ammortamento del prestito devono essere espresse in unità intere di lira.

Art. 2.

(Presentazione delle domande di mutuo).

La domanda di cui al precedente articolo, compilata in tre esemplari, deve, a cura del cedente, essere presentata insieme alla dichiarazione in doppio originale di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, all'Istituto mutuante perchè dichiari se intenda accettare la cessione e concedere il prestito, indicandone le condizioni.

Se la domanda è fatta alla Cassa depositi e prestiti, la dichiarazione di cui al comma precedente viene rilasciata, per conto della Cassa, dall'intendente di finanza della Provincia in cui il richiedente risiede per ragioni del suo ufficio, ovvero dalle Delegazioni del tesoro di Tripoli, di Bengasi, di Asmara o dal controllore presso la tesoreria di Mogadiscio se il richiedente risiede nelle colonie.

È fatta eccezione per le domande degli impiegati e degli operai residenti per ragioni di ufficio nella provincia di Roma, per le quali la dichiarazione di cui al presente articolo sarà rilasciata direttamente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

(Accettazione delle domande di mutuo).

L'Istituto mutuante restituisce al cedente la dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e la domanda munita della accettazione ai sensi del precedente articolo; e il cedente, dopo aver apposto su quest'ultima il proprio benestare, la consegna o la rimette al capo dell'Amministrazione centrale, compartimentale e provinciale, ovvero al capo dello stabilimento od al comandante del corpo da cui dipende.

Art. 4.

(Certificato medico).

Il certificato medico di cui agli articoli 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e 9 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729,

non può mai essere consegnato al richiedente. Lo stesso medico che lo rilascia deve far autenticare la sua firma e la sua qualità rispettivamente dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, ovvero dal capo dello stabilimento secondochè trattisi di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico del Regio esercito o della Regia marina, ovvero di medico governativo incaricato del servizio sanitario dello stabilimento, e deve quindi spedirlo in busta chiusa o consegnarlo, entro tre giorni dalla visita medica, direttamente al capo dell'Amministrazione, corpo o stabilimento da cui dipenda il funzionario o l'operaio cui si riferisce.

A domanda del Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato) o dell'altra parte interessata, può farsi luogo alla revisione del certificato medico, nei modi indicati dall'art. 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 5.

(Trasmissione della domanda di mutuo al Ministero del tesoro — Direzione generale Segretariato).

Il capo dell'Amministrazione o dello stabilimento od il comandante di corpo che riceve la domanda, vi aggiunge nell'apposita sede le informazioni relative allo stato personale del richiedente, e cioè: data di nascita, anzianità, condizioni di servizio e situazione disciplinare, e trasmette in piego raccomandato i tre esemplari della domanda stessa colla dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, al Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato), allegandovi il certificato medico ricevuto a norma dell'articolo precedente.

La trasmissione della domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato) deve essere fatta nel più breve tempo possibile, e, in ogni caso, non oltre due giorni dal ricevimento del certificato medico, qualora questo pervenga posteriormente alla domanda di mutuo.

CAPITOLO II.

Garanzia ed esecuzione delle cessioni.

Art. 6.

(Rilascio della garanzia).

Il Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato), ricevuta la domanda compilata e documentata nei modi indicati nei precedenti articoli, la esamina tanto in rapporto alla opportunità di concedere la garanzia, quanto in rapporto alla legalità della cessione che colla medesima si consente, e, trovandola regolare, rilascia, sulla domanda stessa, la sua dichiarazione di garanzia.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato) nella dichiarazione deve far risultare che essa garantisce, nei limiti del fondo unico di cui all'art. 31 del presente regolamento, l'Istituto mutuante ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 8.

(Casi nei quali non viene rilasciata la garanzia).

La garanzia di cui al precedente articolo sarà negata:

1° a coloro la cui domanda di mutuo pervenga al tesoro oltre i quarantacinque giorni dalla data del relativo certificato sanitario;

2° a coloro i quali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non diano sufficiente affidamento di continuare ininterrottamente nel proprio servizio per un altro quinquennio almeno, sia per ragioni di salute, sia per motivi disciplinari o di carriera, sia per altre gravi ragioni, che esponessero il fondo di garanzia a rischi eccezionali;

3° a tutti i funzionari che abbiano compiuto, o compiano entro il mese successivo a quello in cui la garanzia dovrebbe prestarsi, il 65° anno di età, ed agli operai che, nello stesso termine, compiano 60 anni se uomini, e 55 se donne;

4° ai funzionari ed agli operai che anche temporaneamente e per qualsiasi causa, salvo il caso di regolare congedo, non prestano servizio effettivo ed a quelli che non dimostrano di aver già adempiuto agli obblighi di leva;

5° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, salvo quanto è stabilito dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863;

6° agli operai la cui mercede è per qualsiasi causa soggetta a ritenuta per un ammontare pari o superiore al quinto della mercede stessa, salvo che si tratti di ritenute ammesse dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Quando al funzionario od all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi o regolamenti che li riguardano, meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni cessione e quello di ciascuna quota ceduta non può superare i quattro quinti del massimo cedibile, a norma degli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Quando il Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato) non crede di poter concedere la garanzia ne dà avviso tanto al cedente, quanto all'Istituto cessionario, se questo non è la Cassa depositi e prestiti.

Art. 9.

(Revoca della garanzia).

Ove per qualsiasi causa venga a mancare od a diminuire lo stipendio o la mercede a funzionari od operai che hanno in corso la domanda di mutuo a norma del precedente art. 1°, od altrimenti si verifichi altra delle cause che potrebbero influire sul rilascio della garanzia da parte del tesoro, l'ufficio od il comandante che ha inoltrato la domanda deve darne notizia telegrafica al Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato).

Fino a che non sia eseguito il pagamento del mutuo il Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato) può revocare la garanzia già concessa, qualora venga in qualunque modo a conoscenza che esiste o che è sopraggiunto alcuno degli impedimenti contemplati dal presente regolamento.

Art. 10.

(Esecuzione delle cessioni).

Il Ministero del tesoro (Direzione generale Segretariato), rilasciata la dichiarazione di garanzia, trasmette un esemplare dell'atto all'Istituto mutuante perchè effettui il pagamento del mutuo nei modi stabiliti. Quindi provvede a quanto segue:

1° ordina la sospensione del pagamento delle quote cedute e trasmette altro esemplare dell'atto, insieme ad un esemplare della dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, all'Amministrazione sul cui bilancio viene corrisposto lo stipendio o l'assegno ceduto ed alla quale spetta di provvedere perchè il pagamento delle quote suddette sia fatto all'Istituto cessionario. Per gli operai l'esemplare dell'atto sarà trasmesso al capo dello stabilimento che ordina il pagamento delle mercedi;

2° informa il cedente che fu concessa la garanzia al mutuo e che fu disposto per la ritenuta delle quote di stipendio o di mercede cedute;

3° dà notizia all'Ufficio del registro della circoscrizione in cui ha sede l'Istituto cessionario, del mutuo pel quale fu rilasciata la dichiarazione di garanzia;

4° trattiene l'altro esemplare dell'atto con tutti i documenti che lo corredano.

Art. 11.

(Registrazione degli atti di mutuo).

L'atto di mutuo sarà sottoposto alla registrazione a cura dell'Istituto cessionario.

CAPITOLO III.

Operazioni colla Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

(Pagamento del mutuo).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ricevuto l'esemplare dell'atto di mutuo ad essa richiesto e trovatolo regolare, dispone, mediante mandato a favore del mutuatario cedente, il pagamento dell'importo del mutuo, depurato della tassa di registro,

e tenuto conto della regolazione degli interessi a mente del successivo articolo 14.

Con altro mandato commutabile in quietanza di introito provvede ad accreditare il fondo di garanzia nel conto corrente di cui all'articolo 31 del presente regolamento, dell'importo della quota spettantegli a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Art. 13.

(Notificazione giornaliera dei pagamenti).

La Cassa depositi e prestiti notifica giornalmente alla Direzione generale del Segretariato tutti i pagamenti disposti per operazioni di mutuo stipulate a norma degli articoli 12, 15, 16 e 25 del presente regolamento, e tutti gli accreditamenti che in relazione alle operazioni medesime vengono eseguiti nel conto corrente aperto al fondo di garanzia.

Art. 14.

(Calcolo degli interessi sui mutui).

Nelle dichiarazioni di accettazione rilasciate in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, l'importo del mutuo si intende riferito al giorno in cui comincerà ad avere effetto la cessione, ed il pagamento relativo si intende come eseguito nel giorno stesso in cui la Cassa depositi e prestiti emette il relativo mandato. In occasione di detto pagamento viene perciò provveduto ad ogni eventuale compensazione di interessi pei giorni di cui la emissione del mandato preceda o segua la data di decorrenza della cessione dello stipendio o della mercede.

Agli effetti della liquidazione degli interessi sui mutui stipulati colla Cassa depositi e prestiti, la riscossione delle quote mensili cedute si intende avvenuta alla fine del mese successivo a quello della relativa scadenza.

Art. 15.

(Rinnovazione di cessioni in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1914).

Quando l'impiegato o l'operaio, che abbia in corso una cessione costituita prima dell'attuazione della legge 16 dicembre 1914, numero 1362, intenda estinguerla anticipatamente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5, secondo comma, della legge stessa, per stipularne una nuova entro il limite di un quinquennio, e sempre quando tale ulteriore cessione venga consentita a favore della Cassa depositi e prestiti, il cedente richiederà all'Istituto cessionario il conto del residuo suo debito, liquidato a norma del predetto art. 5. L'Istituto cessionario deve rilasciarglielo, in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo dell'Amministrazione.

Il cedente, trovando regolare la liquidazione, ne dichiara l'accettazione di seguito al conto, e autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire il versamento della relativa somma all'Istituto cessionario computandovi gli interessi fino al giorno della emissione del mandato di pagamento.

La liquidazione del debito accettata come sopra dal cedente, viene da questo allegata alla domanda di mutuo, unitamente alla quale dovrà poi pervenire al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) che, verificata l'osservanza delle precedenti formalità, è autorizzata a concedere la dichiarazione di garanzia di cui all'art. 2 della legge per la nuova cessione.

In tale caso l'atto relativo è trasmesso alla Cassa depositi e prestiti insieme ad un esemplare della delegazione di pagamento su accennata. L'altro esemplare della delegazione è trasmesso all'Amministrazione che dispone il pagamento degli stipendi o delle mercedi.

Art. 16.

(Rinnovazione con la Cassa depositi e prestiti delle cessioni stipulate con altri Istituti ai sensi della legge 16 dicembre 1914, n. 1362).

Nel caso di estinzione di cessioni consentite dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e di rinnovo con la Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 sarà osservata la procedura indicata dagli articoli 15 e 17 del presente regolamento.

Art. 17.

(Somministrazione del mutuo di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento).

La Cassa depositi e prestiti ricevuto il nuovo atto di cessione compilato nel modo indicato nell'articolo precedente, provvede alla somministrazione del mutuo con due distinti mandati, uno a favore dell'Istituto cessionario creditore a saldo del suo residuo credito liquidato in conformità alla delegazione del cedente, l'altro a favore di quest'ultimo per la residua somma diminuita della tassa di registro.

Con un terzo mandato fa luogo all'accreditamento di cui al secondo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 18.

(Assegnazioni annuali dei fondi per i mutui).

Entro il mese di dicembre di ogni anno l'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti, sentito il Consiglio di amministrazione, propone, ed il ministro del tesoro determina, con suo decreto, la somma che durante l'anno solare successivo potrà essere impiegata dalla Cassa stessa in mutui a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Qualora la somma assegnata col suddetto decreto dovesse risultare insufficiente a soddisfare le richieste di mutuo presentate, potranno farsi ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno solare con la procedura di cui al comma precedente.

In relazione alle somme disponibili, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti avvertirà gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande e la Direzione generale del Segretariato affinchè si astengano dall'accettare nuove domande di mutuo e dal concedere a quelle in corso la dichiarazione di garanzia.

Art. 19.

(Riduzione delle quote cedute alla Cassa depositi e prestiti).

Ogni qualvolta nello stipendio o nella mercede gravati da cessione a favore della Cassa depositi e prestiti si verifichi uno dei casi previsti dagli art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 574 e 12 del regolamento approvato con Regio decreto 11 settembre 1910, n. 729, l'Amministrazione da cui dipende il funzionario o l'operaio cui riguarda la variazione dello stipendio o della mercede, ne avvisa direttamente la Direzione generale della Cassa stessa.

Analogo avviso deve pure essere dato alla predetta Direzione generale nei casi di cambiamento di residenza ed anche nei casi di semplice cambiamento di ufficio, corpo o stabilimento da parte del cedente.

Art. 20.

(Pagamenti e riscossioni).

I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione emessi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti pei servizi contemplati dal presente regolamento hanno corso senza il visto preventivo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 21.

(Estinzione anticipata delle cessioni contratte colla Cassa depositi e prestiti).

Quando, nei casi di estinzioni previsti dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, la cessione da estinguersi sia stata consentita a favore della Cassa depositi e prestiti, il versamento a saldo è considerato, agli effetti dello sconto, come avvenuto nell'ultimo giorno del mese in cui fu effettuato.

La quota sugli interessi già versata al fondo di garanzia resta in ogni caso definitivamente acquisita al fondo medesimo.

Della anticipata estinzione la Cassa depositi e prestiti dà avviso alla Direzione generale del Segretariato la quale provvede per la cessazione di ogni ulteriore ritenuta.

CAPITOLO IV.

Cessioni dei dipendenti dall'Amministrazione della Real Casa.

Art. 22.

(Esecuzione delle ritenute).

Il Ministero della Real Casa terrà in evidenza nelle proprie contabilità, le ritenute effettuate sugli emolumenti del personale dipendente dall'Amministrazione centrale a favore del fondo di garanzia sia per effetto degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sia per ricupero di somme da parte del fondo stesso a norma dell'art. 26 (penultimo comma) del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e curerà che i dipendenti Uffici provinciali facciano altrettanto per il personale ad essi rispettivamente assegnato.

Tanto il Ministero predetto, quanto i citati Uffici provinciali dovranno rimettere al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato), non più tardi del giorno 10 di ciascun mese, un elenco dettagliato delle ritenute eseguite in base a ciascuno dei sopracitati articoli di legge e di regolamento a favore del fondo di garanzia sugli emolumenti del mese precedente con le indicazioni della quietanza avuta pel versamento del loro importo complessivo, da effettuarsi a norma dell'articolo seguente.

Art. 23.

(Versamento delle ritenute).

Nei primi cinque giorni di ciascun mese il Ministero della Real Casa e gli Uffici provinciali da esso dipendenti devono versare alla sezione di R. tesoreria della Provincia in cui hanno sede, l'importo delle ritenute eseguite nel mese precedente sugli emolumenti del rispettivo personale ai sensi del precedente art. 26 con imputazione allo stesso capitolo del bilancio di entrata istituito per le analoghe ritenute applicate sugli stipendi degli impiegati dipendenti dallo Stato.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

(Riduzione delle quote cedute).

Nel caso di riduzione di stipendio o di mercede, nel determinare la quota ridotta da pagarsi a carico del cedente, la frazione di lira si trascura.

Art. 25.

(Rinnovazioni delle cessioni stipulate sotto l'impero della legge 16 dicembre 1914, n. 1362).

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, numero 1362, può essere concessa la garanzia per una nuova cessione col medesimo o un altro Istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In tal caso il cedente richiede all'Istituto cessionario il conto del residuo suo debito, che gli deve essere rilasciato in doppio originale su apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Il cedente, trovando regolare la liquidazione, ne dichiara l'accettazione di seguito al conto, e autorizza l'Istituto cessionario a trattenere a proprio favore od a versare al precedente creditore la relativa somma sull'importo del nuovo mutuo osservate, per la regolazione degli interessi, le norme stabilite dal seconda comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

La liquidazione del debito, accettata come sopra dal cedente, viene da questo allegata alla domanda di mutuo, unitamente alla quale dovrà poi pervenire al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) che, verificata la osservanza delle precedenti formalità, è autorizzata a rilasciare la dichiarazione di garanzia e ad emettere i provvedimenti per la esecuzione sia della revoca, sia della nuova cessione.

Art. 26.

(Rimborso del 2 0[0 in caso di anticipata estinzione).

Quando una cessione si estingue prima della sua scadenza, sarà restituita una quota della ritenuta riscossa ai sensi degli articoli 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e 2, penultimo capoverso, della legge 16 dicembre 1914, numero 1362, in misura proporzionale al minor rischio incontrato dal fondo di garanzia per l'anticipata estinzione, sia nei rapporti della somma pagata, sia in quelli della durata della garanzia.

Art. 27.

(Versamento delle quote cedute).

Il versamento delle quote mensili di stipendio o di mercede cedute deve farsi con vaglia del tesoro o bancario a cura degli uffici incaricati del pagamento degli stipendi, delle mercedi o delle pensioni, entro il mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza delle rate colpite da ritenuta.

Nelle località dove non sia possibile di provvedersi di vaglia del tesoro o bancari, è data facoltà di valersi di vaglia postali di servizio.

Art. 28.

(Procedura coattiva pel ricupero dei crediti del fondo di garanzia).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, il Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) predispone gli atti di ingiunzione che sono resi esecutivi dal competente pretore di Roma.

I ricorsi e le opposizioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, devono essere prodotti davanti al conciliatore, al pretore od al tribunale di Roma secondo la rispettiva competenza.

Al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi provvede il Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato), che ne cura il versamento all'Ufficio atti giudiziari di Roma.

Art. 29.

(Delegazioni degli stipendi e pensioni per l'affitto delle case economiche).

Gli atti di delegazione di stipendio, pensioni od assegni equivalenti per il pagamento di rate di affitto di cui all'art. 6 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, devono essere prodotti, a cura degli interessati, per gli occorrenti provvedimenti di esecuzione, alle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati che hanno consentita la delegazione.

Nelle dichiarazioni di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, si dovrà sempre far risultare se furono rilasciate o meno delegazioni per l'oggetto suindicato.

Art. 30.

(Reintroito al fondo di garanzia dei mandati non pagati).

I mandati emessi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 36 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e non pagati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro emissione, sono dalla Direzione medesima volturati a favore del fondo di garanzia per l'accreditamento nel conto corrente aperto al fondo stesso.

Il pagamento a favore degli aventi diritto della somma reintroitata al conto corrente viene ordinato, in seguito a loro domanda dal Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato), sempre quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

Art. 31.

(Fusione dei fondi di garanzia).

A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sarà conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio delle entrate ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 32.

(Accettazione delle domande di nulla osta).

Dalla data della pubblicazione del presente regolamento cesserà da parte del Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) l'accettazione delle domande di nulla osta.

Art. 33.

(Articoli abrogati e modificati).

Gli articoli 7, 12 a 22 e 24 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e gli articoli 5, 7, 8 e 10 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729 sono abrogati.

Il n. 3 dell'art. 8 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, resta così modificato:

« Le disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito e dell'armata di cui all'art. 3 della legge predetta i quali subiscono, per qualunque causa, una riduzione superiore al terzo netto dello stipendio ».

Roma, 9 giugno 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 891 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto l'art. 13 del Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, col quale venne istituita una Commissione per lo studio della riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino al 31 ottobre 1918, il termine stabilito dall'art. 13 del Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, per la presentazione delle proposte della Commissione, istituita con l'articolo medesimo, per lo studio della riforma dell'Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 21 marzo 1918, n 383, col quale fu determinata la composizione delle Commissioni incaricate delle requisizioni civili dei cotoni e di altre fibre tessili;

Ritenuto che le operazioni di requisizione, le quali possono in taluni casi protrarsi a lungo, richiedono la permanenza assidua e continua dei commissari;

Che per assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni, conviene provvedere all'eventualità di impedimenti momentanei di uno o più membri delle Commissioni stesse;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'industria il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per ciascuna Commissione di requisizione potranno, con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, essere nominati membri supplenti, in numero doppio, per ciascuna categoria, di quello dei membri ordinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1918

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri dell'interno, degli esteri, delle finanze, degli approvvigionamenti e consumi, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 342, è così modificato:

« I privati possono anche spedire – a mezzo sia della Croce Rossa sia degli Uffici postali – un pacco ogni 10 giorni con indumenti e derrate escluso il pane ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BISSOLATI — SONNINO — MEDA — CRESPI — FERA — ZUPELLI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 865. **Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mantova di applicare, nell'anno 1918, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 2000, giusta le deliberazioni consiliari 11 ottobre e 15 dicembre 1917.

N. 866. **Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Viadana (Mantova) di applicare, nell'anno 1918, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 560, giusta le deliberazioni consiliari 7 ottobre e 31 dicembre 1917.

N. 867. **Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cortona (Arezzo) di applicare, nel triennio 1917-919, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 800, in base alla tabella approvata dalla Giunta municipale con deliberazione 7 settembre 1916, ratificata dal Consiglio il 25 ottobre stesso anno.

N. 868. **Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castellana (Bari) di applicare, nell'anno 1918, la tassa di famiglia con l'aliquota del 4,10 0|0, in base alla tariffa stabilita con deliberazione consiliare del 7 ottobre 1917.

N. 876. **Decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, ed a seguito della autonomia scolastica concessa al comune di Botticino Sera (Brescia), con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1918, nell'elenco annesso al R. decreto 18 febbraio 1915, n. 530, è annullata la partita n. 3, di L. 3359,36, relativa al comune suddetto, a datare dal 1° aprile 1918.

N. 877. **Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918,** col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica il contributo scolastico che il comune di Motta dei Conti (Novara) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 4568,87, è elevato a L. 4727,87, a datare dal 1° ottobre 1918.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 giugno 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monte Urano (Ascoli Piceno).*

ALTEZZA!

Nel Comune di Monte Urano le competizioni dei partiti locali hanno assunto negli ultimi tempi una forma così aspra e violenta da destare serie preoccupazioni per l'ordine pubblico.

L'azione dell'Amministrazione, non scevra da favoritismi e da rappresaglie, ha suscitato una vivace opposizione che, cercando anche di sfruttare le difficoltà derivanti dalla situazione generale del paese, mira a fomentare il malcontento che gli arbitri e le ingiustizie attribuite agli amministratori hanno diffuso tra la popolazione. Tale situazione di cose ha già determinato incresciosi incidenti; e poichè la tensione degli animi va ogni di più accentuandosi, e potrebbe determinare gravi conseguenze, che, specie nelle eccezionali contingenze del momento, appare assolutamente necessario prevenire ed evitare, per ragioni di ordine pubblico, si ravvisa indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio per rimettere la gestione del Comune ad un R. commissario.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza 7 maggio corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monte Urano, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovan Paolo Gallo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV
Adunanza del 30 ottobre 1917:

Genitori.

Grimaldi Bergamino di Francesco, soldato, L. 630 — Tuarossino Giuseppe di G. Battista, id, L. 630 — De Filippo Gregorio di Giuseppe, id., L. 210 — Tonegutti Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Soldani Angelo di Umberto, id., L. 630 — Germini Lucia di Solbiati Carlo, id., L. 630 — Gagliani Crocifissa di Di Simone Nunzio, id., L. 630 — Rota Francesco di Bernardo, id., L. 420 — Lauretti Icilio di Luigi, id, L. 630 — Sampietro Clementa di Frangi Guido, id., L. 630 — Cotti Carlo di Isidoro, id., L. 630.

Capucci Clemente di Bucchi Costante e Paolo, caporale e soldato, L. 840 — Mosele Pietro di Giacomo, sergente, L. 1120 — Coniglio Maria di Boz Paolo, soldato, L. 630 — Sonetti Ferdinando di Elmedo, sergente, L. 519 — De Bellis Alfonsina di Stoppazzola Giovanni, soldato, L. 630 — Santolini Francesco di Donato e Bortolo, soldati, L. 630 — Marino Giuseppe di Vito, soldato, L. 630 — Ferri Antonio di Amedeo, id., L. 630 — Nannini Maria di Papi Alfredo, id., L. 630.

Cappelletti Giorgio di Andrea, soldato, L. 630 — Lombardi Pietro di Cesare, id., L. 630 — Astrologo Bernardino di Salvatore, caporale, L. 840 — Sabatini Antonio di Vittorio, soldato, L. 630 — Maliffi Pasquale di Cesare, id., L. 630 — Li Crasti Girolamo di Filippo, id., L. 630 — Cardinali Vittorio di Rino, id., L. 630 — Petito Antonio di Gioacchino, id, L. 630 — Biadigo Gaetano di Carlo, caporale, L. 840 — Cocco Giuseppe di Vincenzo, soldato, L. 315 — Bulli Nicola di Giuseppa, id, L. 630 — De Rocco An-

gelo di Andrea, id., L. 630 — Limandri Antonino di G. Battista, id., L. 630 — Trotta Pasquale di Alfonso, id., L. 630 — Castellani David di Mario, id., L. 630 — Colombi Emilia di Bottelli Giuseppe, id., L. 630 — Dordi Maria di Cantamessa Luigi, id., L. 630 — Caviello Vito di Mario, id., L. 420 — Da Tos Teresa di Dalla Torre Vito, id., L. 630.

Ciampolini Gaetano di Gaetano, soldato, L. 630 — Saponato vito di Vincenzo, caporal maggiore, L. 840 — Di Lorenzo Angelo di Michele, soldato, L. 420 — Del Col Antonio di Marella Giuseppe, id., L. 475 — Chiavacci Caterina di Cantiani Antonio, caporal maggiore, L. 840 — Negri Giuseppe di Luigi, id., L. 840 — Bianchini Vincenzo di Domenico, soldato, L. 630 — Torlai Maria di Antonucci Battista, id., L. 630 — Ruggi Domenico di Angelo, caporale, L. 840 — De Filippis Francesco di Francesco, soldato, L. 630 — Airasca Caterina di Bersano Carlo, id., L. 630 — Bianchi Domenica di Bianchi Geremia, id. L. 630 — Contini Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Bonazzi Enrico di Fiorigi e Angelo, id., L. 630 — Longoni Carlo di Battista, id., L. 630 — Bussetti Angiolo di Giovanni, id., L. 630 — Carboni Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Ferretti Giov. Battista di Giovanni, id., L. 630 — Sergi Francesco di Mario, sergente, L. 1120.

Mancini Filippo di Filippo, soldato, L. 630 — Colonna Filippa di Magistro Mariano, id., L. 630 — Boselli Saturno di Agostino, id., L. 630 — Posarelli Annunziata di Gabrielli Gabriello, id., L. 630 — Della Corte Agostino di Cosimo, id., L. 630 — Palamidesse Settimio di Icilio, id., L. 630 — Orlando Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Strapazzon Giuseppo di Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Biscaldi M. Serafina di Previde Massara Luigi, soldato, L. 630.

Fischetti Maria di Lanzo Eufremie, soldato, L. 630 — Cicorella Maria di Lenci Ariosto, caporal maggiore, L. 840 — Annesi Luigi di Domenico, L. 840 — Malagamba Antonio di Francerco, soldato, L. 630 — Colla Ernesto di Giuseppe, id., L. 630 — De Falco Carmine di Girolamo, id., L. 630 — Soloperto Antonio di Cosimo, sottotenente, L. 1500 — Aspettativa Girolama di Morelli Giuseppe, soldato, L. 630 — Margollo Giuseppe di Luigi e Carlo, soldati, L. 630 — Napolitano Gaetano di Rosario, soldato, L. 630 — Gilardini Maria di Rampi Battista, id., L. 630 — Ercoles Annunziata di Giacchetti Giuseppe, id., L. 630 — Fusi Luigi di Carlo, id., L. 630 — Appodia Anna di Donati Felice, id., L. 630 — Chiariello Domenico di Luigi, soldato, L. 630 — Tadei Angelo di Federico, id., L. 630 — Quarisa Giovanni di Pietro, sergente, L. 560.

Bertagnon Luigi di Augusto, soldato, L. 630 — Malberti Agostino di Antonio, id., L. 630 — Iunco Angelo di Cosimo ed Ernesto, caporale e soldato, L. 840 — Villivà Concetto di Concetto, caporale, L. 840 — Franchini Luigi di Vittorio, soldato, L. 630 — Stecco Vincenzo di Giovanni, id., L. 420 — Barioli Fortunato di Attilio, id., L. 178 — Lepera Giuseppe di Eugenio, id., L. 630 — Riva Maria di Faccetti Primo, id., L. 630 — Fedele Rocco di Agostino, id., L. 630 — Canavesi Annunziata di Mazzorati Enrico, id., L. 630 — Russo Domenica di Truscelli Salvatore, id, L. 630 — Galassi Ottavio di Giovanni, id., L. 630.

Belli Giovanni di Bartolomeo, soldato, L. 630 — Romagnoli Ferdinando di Mario, id., L. 630 — Saleppico Eugenio di Umberto e Attilio, id., L. 630 — Balestrieri Lavinia di Bersotti Adolfo, sottotenente, L. 920 — Padronetti Sebastiano di Beniamino, soldato, L. 630 — Peressi Osvaldo di Emilio, id., L. 680 — Genaro Michele di Carlo, id., L. 420 — Tessari Giovanni di Mario, id., L. 630 — Di Feo Luca di Pietro Paolo, id., L. 630 — Roncó Francesco di Silvio, sergente, L. 1120 — Menneguz Maria di Mazzo Carlo, soldato, L. 630 — Di Felice Paolo di Antonio, id. L. 630 — Di Tusa Giovanni di Rosolino, id., L. 630 — Arcadi Teresa di Falcone Ignazio, id., L. 630 — Colombo Pietro di Vittorio, caporal maggiore, L. 840 — Tirapelle Amalia di Zambonini Luigi, id., L. 1120.

Folghera Maria di Mazzia Giacomo, soldato, L. 630 — Ronzio Giovanni Battista di Eurtenzio, id., L. 630 — Dorato Emilio di Cesare, id., L. 630 — Russo Antonio di Antonio, id., L. 680 — Vannini Sante di Antonio, sottotenente, L. 1500 — Pisaturo Vincenzo di Michele, soldato, L. 630 — Nobili Giuseppe di Giacomo, id., L. 630 — Galloppa Francesco di Erminio, caporale, L. 840 — Giglio Francesco di Cono, capitano, L. 720 — Brancadoro Giuseppe di Giannandrea, soldato, L. 420 — Buiello Stefano di Francesco, id., L. 210 — Piacente Antonio di Luigi, id., L. 630 — Simonini Enrico di Adriano, id., L. 510.

Adunanza del mese di ottobre 1917:

Vedove.

Galbiate Angela di Stucchi Pietro, caporale, L. 840 — Cestra Maria di Pagliarella Francesco, soldato, L. 630 — Riu Luigia di Meloni Giuseppe, id., L. 630 — Acquaviva Cecilia di Di Molfetta Angelo, id., L. 630 — Lucchesi Annita di Ghiloni Giovanni, id., L. 630 — Dal Molin Regina di Comparin Costante, id., L. 680 — Napolitano Nicoletta di Miro Alfonso, id., L. 680 — Bertù Regina di Ranghiero Raimondo, sergente, L. 1120 — Gibellini Marcella di Baraldi Oreste, soldato, L. 630 — Oliva Marietta di D'Amico Angelo, id., L. 680 — Boschi Giulia di Mannelli Vetaldo, id., id., L. 680 — Gagliardi Marianna di Casciello Raffaele, id., L. 630.

Soru Giuseppina di Frangia Giuseppe, soldato, L. 630 — Cirri Nella di Barbieri Ugo, id., L. 630 — Trosi Saletta di Capilongo Carmine, id., L. 630 — Colombo Filomena di Forin Ernesto, id., lire 620 — Censi Elena di Zavalloni Giuseppe, id., L. 630 — Ferrero Carmelina di Gollino Giuseppe, id., L. 630 — Maretta Maria di Altobelli Michele, id., L. 630 — De Nardis Adina di Nervegna Francesco, id., L. 780 — Arbia Maria di Lo Fiego Giuseppe, id., L. 630 — Tonini Irene di Bortolussi G. Battista, id., L. 680 — Spagnuolo Luigia di Tondon Valentino, id., L. 680 — Vita Anita di Priori Pio, id., L. 730.

Borrelli Maria di Falso Michele, soldato, L. 630 — Magherini Maria di Caselli Pasquale, id., L. 630 — Navarra Maria di Macararo Lorenzo, id., L. 680 — Massa Maria di Faiola Omero, id., L. 630 — Moscolari Assunta di Cavalleri Giovanni, id., L. 630 — Consoli Odilla di Prandini Dante, caporale, L. 840 — Sinnona Giuseppa di Sinnona Beniamino, soldato, L. 630 — Miele Orsola di De Gennaro Andrea, id., L. 630 — Diolaiti Maria di Forlani Raffaele, id., L. 630 — Righi Maria di Bartolomei Giovanni, id., L. 630 — Bruno Angelina di Lopez Raffaele, id., L. 630 — Zuliani Irma di Valusso Domenico, caporale, L. 840.

Loiodice Grazia di Merra Francesco, soldato, L. 630 — Gelormina Maria di Spina Michele, id., L. 630 — Fraccaro Rosa di Spangherlin Luigi, id. L. 680 — Donati Teresa di Zoffoli Carlo, id., L. 680 — Testore Giulia di Ismetti Lorenzo, caporal maggiore, L. 840 — Chini Emilia di Catari Giuseppe, soldato, L. 630 — Dondi Matilde di Scaramelli Pietro, id., L. 830 — Paffile Annunziata di Mendicino Umile, id, L. 680 — Strinati Ottavia di Cè Francesco, id., L. 630 — Codazzi Pierina di Comotti Giovanni, id., L. 630 — Piatto Maria di Canova Pasquale, id., L. 630 — Maccamin Elisa di Lucchini Osvaldo, id., L. 630 — Albamonte Giuseppa di Di Santo Domenico, id. L. 630 — Ragli Enrichetta di Provvedi Adolfo, id., L. 630 — Bellini Viola di Nardi Nello, id., L. 630.

Muzzarelli Dosolina di Boaretti Umberto, sergente, L. 1120 — De Franco Rosa di De Filpo Giuseppe, soldato, L. 630 — Forte Luigia di Poz Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Disanto Mariantonia di Fornabaio Salvatore, soldato, L. 630 — Conversano Anna di D'Azzia Vincenzo, id., L. 630 — Canè Maria di Orsini Riccardo, id., L. 630 — Suriano Rosolina di Piccirilli Domenico, id., L. 680 — Pini Fortunata di Del Rio Oreste, id., L. 630 — Longiovanni Ester di Florini Pietro, id., L. 630 — Tonici Maria di Lancia Angelo, id., L. 630.

Notaro Rosa di Casbarro Ottavio, caporale, L. 830 — Cocchiaro Vittoria di Pedicini Menno, soldato, L. 630 — Ceruti Brigida di

Bertelli Carlo, id., L. 630 — Lanzellotti Gaetana di Generoso Antonio, id., L. 630 — Polisciano Maria di Torsiello Antonio, id., L. 630 — Preziosi Matalda di Pellegrino, id., L. 630 — Pasquetti Cesira di Didonato Cesare, id.. L. 630 — Carretta Angela di Catarinella Michele, id., L. 630 — Merolla Anna di Basile Antonio, id., L. 630 — Mandilli Giuseppa di Belloni Paolo, id., L. 730 — Cavallotti Resa di Inardi Giuseppe, id., L. 630 — Surico Caterina di Cavella Nicola, id., L. 630 — Marconi Angela di Nardi Francesco, id., L. 680 — Pelicella Filomena di Calogero Giovanni, id., L. 630.

Lafratta Maria di D'Amicantonio Nicola, soldato, L. 630 — Iorio Angela di Sticca Angelomaria, id., L. 630 — Puglisi Agata di La Rosa Giuseppe, id., L. 730 — Di Gianvincenzo Giovanna di Bucci Antonio, id., L. 630 — Tritto Anna di Clemente Filippo, id., L. 630 — Vetere Elena di Basile Francesco, id., L. 680 — Amato Giovanna di Amato Filippo, id., L. 630 — Vidotto Maria di Gaspardis Davide, capitano, L. 1720 — Lembo Letizia di Castellanelli Pietro, soldato, L. 680 — Fiorentini Maria di Montanari Lodovico, id., L. 630 — Armuzzi Eva di Sansovini Giuseppe, caporale, L. 840.

Parigi Rosa di Casucci Santi, soldato, L. 630 — Quaregna Ida di Pozzo Quinto, id., L. 630 — Pucci Italia di Spaccatrosi Alfredo, id., L. 630 — Annè Maria di Casale Pasquale, id., L. 630 — Cordini Rosa di Ronzio Angelo, id., L. 630 — Arrabito Guglielma di Fanò Salvatore, id., L. 630 — Barbante Angela di Festuccia Giulio, id., L. 630 — Cravera Maria di Amerio Stefano, id., lire 630 — Ceron Giuseppina di Gonzo Giuseppe, id., L. 680 — Turella Giuseppina di Stecca Felice, id., L. 630 — Scani Felicina di Pisas Giuseppe, id., L. 630 — Tomasso Martà di Tomasso Pietro, id., L. 630 — Profumo Elisa di Franceschi Temistocle, maggiore generale, L. 4000 — Sacco Saveria di Sulla Michele, soldato, L. 630.

Porta Antonia di Tunice Carlo, soldato, L. 680 — Bellucci Carmina di Pescini Luigi, id., L. 630 — Farielle Rosa di Balducci Luigi, id., L. 630 — Minelli Giulia di Binaglia Alfredo, app. L. 630 — Placci Andrea di Vallicelli Camillo, caporal maggiore, L. 840 — Petruzzi Maddalena di Petruzzi Antonio, soldato, lire 630 — Spadaro Concetta di Rosa Emanuele, id, L. 630 — Pichi Amalia di Giannini Virgilio, id., L. 630 — Grimaldi Maria di Narducci Pasquale, id., L. 630 — De Luca Eugenia di Panarello Paolo, id., L. 630 — Fodri Grazia di Pantaleoni Guglielmo, id, L. 630 — Mele Elenetta di Vacca Giuseppino, id., L. 680 — Gavello Cristina di Tirone Giuseppe, id., L. 630 — Agati Teresa di Imbiscuso Vincenzo, id., L. 630

Zanetti Catterina di Mutti Giovanni, soldato, L. 730 — Chiti Luisa di Lotti Cesare, id., L. 630 — Bratti Elisa di Trenti Domenico, id., L. 630 — Nepoti Ines di Lamberti Cesare, id, L. 630 — Iannuzziello Domenica di Lo Franco Giuseppe, id., L. 680 — Caputo Maria di Lici Donato, id., L. 630 — Tainni Eda di Bertoncini Antonio, id., L. 630 — Carletti Ermelinda di Venturi Francesco, id., L. 630 — Eberle Regina di Scortegagna Adolfo, id., L. 420 — Delucchi Paola di Gotelle Lorenzo, id., L. 630 — Dominici Assunta di Ellero Carlo, caporal maggiore, L. 840 — Valenti Maria di Quarantini Agostino, sergente, L. 1170 — Consalvi Caterina di Saccarelli Sante, soldato, L. 730 — Carroccia Giuseppa di Caruselle Amedeo, id., L. 630 — La Mela Vita di Rosano Rosario, id., L. 630.

Seccate Prospera di Sanfilippo Prospero, caporale, L. 840 — Scalera Maddalena di Pallotta Luigi, soldato, L. 630 — Verdone Maria di Delli Quadri Antonio, id., L. 630 — Potenza Maria di Trotta Pasquale, id., L. 630 — Ornaghi Rosa di Perego Rinaldo, id, L. 630 — Bonola Carolina di Olivieri Ubaldo, id., L. 730 — Corchio Catterina di Zucchelli Pietro, id., L. 730 — Menegolli Teresa di Pollinari Sante, id., L. 730 — Mannelli Luisa di Guadagnolo Francesco, id., L. 630 — Olivieri Antonina di Pietrantoni Domenico, caporale, L. 840 — Marcelli Rosa di Tersigni Giuseppe, soldato, L. 630.

Malivendi Giuseppa di Frando Rocco, soldato, L. 630 — Maioli Rosa di Fiaschi Giuseppe, id., L. 630 — Finocchiaro Maria di Palazzolo Gioacchino, id., L. 630 — Ferraioli Luisa di D'Urso Felice id., L. 680 — Brunetti Chiara di Catalano Vito, id., L. 630 — Veneri Maria di Maiese Salvatore, id., L. 630 — Piccolo Teresa di Bello Gennaro, id., L. 680 — Cuccodoro Virginia di Ribeca Luigi, id., L. 630 — Giannetti Aurelia di Ravaioli Enea, id., L. 630 — Calzavara Ida di Griffoni Leone, id., L. 630 — Fuleo Rosalia di Garbo Salvatore, id., L. 630 — Bonacci Elisabetta di Marcon Vincenzo, id., L. 680 — Mele Diletta di Marco Antonio, id., L 630.

Di Donato Pelmira di Di Marco Antonio, soldato, L. 630 — Passerotti Zenobia di Bracciali Anselmo, id., L 630 — Bartalucco Amelia di Lari Paolino, id., L. 630 — Fermicola Immacolata di Baldi Francesco, id., L. 630 — Mengo Lucia di Franzo Umberto, id., L 730 — Recchia Anna di Lacialamella Antonio, id, L. 680 — Verdone Domenica di Carnici Domenico, id., L. 630 — Andasso Caterina di Strena Luigi, sergente maggiore, L. 1120 — Molino Dorotea di Roncarolo Alberto, soldato, L. 630 — Volino Angelamaria di Marotta Fortunato, id., L. 730 — Scuffaturi Maria di Rau Antonino, id., L. 630 — Cicietti Anna di Cacciani Giovanni, id., L. 680.

Giardinetti Margherita di Montevecchio Felice, soldato, L. 630 — Tata Natalizia di Lionetti Vito, id., L. 630 — Tiboni Anna di Ruggeri Domenico, id., L. 630 — Londa Giustina di Abbagliato Pasquale, id., L. 630 — Bellani Maria di Speranza Antonio, id., L. 630 — Sperzon Amelia di Gazzato Luigi, id, L. 630 — D'Angelo Filomena di Iovine Ferdinando, id., L. 680 — Momo Carolina di Sovatello Francesco, id., L. 630 — Zuradelli Maria di Morandi Angelo, id., L. 630 — Circitelli Elena di Martini Giacomo, id., L. 630.

Marinelli Maria di Peroni Aroldo, soldato, L. 630 — Pailo Elisa di Costa Marino, id., L. 630 — Zinelli Ermelinda di Ferrari Giuseppe, id., L. 630 — Pascucci Lucrezia di Caciotti Giulio, id., L. 630 — Di Lullo Orazio di Domenico, id., L. 630 — Gandolfi Maria di Noli Enrico, id., L. 630 — Parisi Rosalia di Matapo Lazzaro, id., L. 630 — Santorocco Giovanna di Tumino Giovanni, id., L. 630 — Fietta Maddalena di Bertoni Giovanni, id., L. 630 — Parabita Carmela di Morelli Francesco, id, L. 630 — Gaido Anna di Cerutti Federico, sergente, L. 1120 — Zaccherini Angiola di Piazza Pietro, soldato, L. 630 — Furnari Giuseppa di Di Lisi Gaetano, id., L. 630 — Aversano Caterina di Mito Saltore, id, L. 630 — Martegani Amalia di Lamperti Giuseppe, id. L. 840 — Ambrosio Speranza di Abate Luigi, id., L. 630 — Prassilli Ernesta di Fava Ferdinando, id., L. 630.

Tumolo Giovina di Di Lorenzo Donato, soldato, L. 630 — Doziani Giuseppina di Zozzutto Luigi, id., L. 630 — Baldi Santa di Ciabatta Pietro, id., L. 630 — Campitelli Veronica di Fantini Sante, id., L. 50 — Robando Maria di Lupi Paolo, id., L. 50 — Incerpi Gemma di Fattorini Ernesto, id. L. 50 — Melata Nicoletta di Sciusco Antonio, id, L. 50 — Davini Olimpia di Tonice Umberto, id., L. 100 — Albarello Giustina di Bargiani Urbano, id., L. 50 — Esposito Maddalena di Esposito Salvatore, id. L. 50 — Bracaccini Enrica di Palpacelli Francesco, id., L. 50 — Guerini Maria di Anchisi Emilio, tenente colonnello, L. 100 — Traina Rosaria di Capezzi Giovanni, soldato, L. 50 — Ferrini Giuseppina di Mudada Giuseppe, 2° capo torpediniere, L. 1120 — Albertelli Assunta di Bandini Aldo, soldato, L. 50 — Marin Pasqua di Cozzi Pietro, caporale, L. 50.

Esposito Addolorata di Fortiguerra Vito, marinaio, L. 630 — Bonomo Palmira di Meniai Salvatore, soldato, L. 100 — Capolla Rosa di De Biasio Grazioso, id., L. 50 — Griffo Maria di Treccani Giacomo, marinaio, L. 630 — Armentano Marianna di Cozzetto Domenico, soldato, L. 50 — Rossi Elvira di Barigazzi Giuseppe, id., L. 50 — Billei Maria di Malfatti Angelo, nocchiero, L. 1500 — Mingrone Giulia di Fontana Giuseppe, guardia di finanza, L. 840 — Vidal Rosa di Driussi Duilio, soldato, L. 50

— Aimi Pierina di Mangiarotti Giovanni, id., L. 50 — Belfiore Rosa di Scuderi Pietro, id., L. 50 — Cabiate Adele di Migliotta Giovanni, id., L. 50 — Lombroni Speranza di Graziani Amilcare, id. L. 680 — Bozzo Maria di Bozzo Luigi, id., L. 630 — Riva Maria di Cremoli Giuseppe, caporale, id., L. 840 — Sernesi Ida di Venturelli Saturno, soldato, id., L. 630 — Vignati Elisa di Franzeggiato Angelo, id., L. 630 — Guelfini Grazia di Sinisi Francesco, id., L. 630 — Vincenzi Monaca di Mazzini Orfeo, id., L. 630 — Dell'Olio Angela di Valente Leonardo, id., L. 680 — Iorio Maria di Ferri Luigi, id., L. 600 — Dimaiuta Rosa di Bonifazio Gaetano, id., L. 680 — Vecchiarelli Alessandra di Mastroianni Pietro, id., L. 630.

Campinoti Anna di Grassi Cesare, soldato, L. 630 — Criazia Maria di De Luca Giovanni, id., L. 630 — Ruggieri Celestina di Taccalozzi Giovanni, id., L. 630 — Lattuca Luigia di Argente Giacomo, id., L. 630 — Di Lauro Domenica di Pascalicchio Giommaria, id., L. 630 — Proto Antinina di Galvagno Giuseppe, id., L. 680 — Sabatelli Elena di Vittorio Giovanni, sergente maggiore, L. 1170 — Muratori Ida di Turrini Celso, soldato, L. 630 — Cipolla Maria di Gaetano, id., L. 630 — Fattori Faustina di Calugi Ugo, id., L. 630 — Maroni Maria di Garbellini Giovanni, id., L. 630.

Cécotti Maria di Valentinuzzi Rinaldo, soldato, L. 630 — Bonetti Geneveffa di Vecchio Carlo, caporale, L. 840 — Pomilie Irene di Mastrangelo Valentino, soldato, L. 630 — Salvato Amabile di Basso Luigi, id., L. 630 — Cinus Laura di Serra Francesco, id., L. 630 — Baldi Maria di Placentini Carlo, id. L. 630 — Sussanna Francesca di Maglie Vincenzo, id., L. 630 — Fonzano Arcangela di Tancredi Michele, id., L. 680 — Gennari Giovanna di Parodi Filippo, id., L. 630 — Basso Adria di Bussolin Giovanni, id., L. 680 — Castellani Emma di Ferrari Desiderio, id., L. 630 — Martini Gelmina di Camporotto Giovanni, id., L. 630 — Magliocchetti Maria di Nafra Comenico, id., L. 630 — Pesci Silvia di Caselli Antonio, id., L. 630 — Licata Maria di Baiamonte Simone, id., L. 680.

Bocci Teresa di Sili Augusto, soldato, L. 630 — Sili Elisabetta di Augusto, id., L. 630 — Ratti Maria di Moro Giuseppe, id., L. 680 — Isola Caterina di Alacercani Ermenegildo, id., L. 830 — Di Giuseppe Angelorosa di Certelli Antonio, id., L. 630 — Vacchiano Carmela di Del Giudice Giuseppe, id., L. 630 — Barrera Lorenzo di Messina Salvatore, id., L. 630 — Bellato Teresa di Carraro Antonio, caporal maggiore, L. 890 — Napolitano Teresa di D'Apolito Antonio, soldato, L. 730 — Nugner Oreyon Clotilde di Grasso Giuseppe, tenente, L. 1500 — Cerracchio Filomena di Gargano Michele, soldato, L. 630.

Romiti Maria di Checchi Angelo, sergente, L. 1120 — Candeletto Anna di Perosa Roberto, soldato, L. 630 — Leonardi Serafina di Angelici Pio, id., L. 630 — Gadino Valentina di Poletti Valentino, id., L. 630 — Giovine Fortunata di Scrivano Pietro, id., L. 680 — D'Amore Maria di Bello Cesario, id., L. 680 — Pantano Paola di Santoro Sebastiano, id., L. 680 — Gros Maria di Marguis Giovanni, caporale, L. 840 — Noce Luciia di Belfiore Ambrogio, soldato, L. 630 — Ambriola Francesca di Urso Raffaele, id., L. 630 — De Rocco Adelaide di Panciera Giovanni, id., L. 630 — Pisanò Concetta di Urso Giuseppe, id., L. 630 — Laurenza Antonia di Conco Pasquale, id., L. 630 — Antonicelli Annunziata di Masi Leonardo, id., L. 630.

Zatta Catterina di Paoletti Angelo, soldato, L. 630 — Di Guglielmo Maria di Necco Flaviano, id., L. 630 — Mammarella Cristina di Iezzi Angelo, id., L. 680 — Boetto Virginia di Pallanca Dionisio, id., L. 630 — Murano Caterina di Raffaele Fortunato, caporale L. 840 — Florini Rachele di Mizzoni Giuseppe, id., L. 840 — Grogneldo Elisa di Pozzato Luigi, caporal maggiore, L. 890 — Serpi Teresa di Borgiani Angiolino, soldato, L. 680 — Valletto Antoina di Baccichet Antonio, caporale maggiore, L. 840 — Sergi Domenico di Cavaliari Luigi, soldato, L. 630 — Bonamia Catterina di D'Alessandro Giovanni, id., L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 7 luglio 1918, da valere dal giorno 8 al giorno 14 luglio 1918: L. 170,34

Roma, 7 luglio 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 9 luglio 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	81 15
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3 % lordo	56 —
Prestito 5 % netto	84 67
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 87 1/2
al 1° aprile 1919	99 40
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	97 70
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 80
al 1° ottobre 1919	99 60
al 1° aprile 1920	99 40
al 1° ottobre 1920	99 20
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 20
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 70
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	84 17
Obbligazioni 3 % netto redimibili	361 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	313 70
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	438 25
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	347 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	337 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	572 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	309 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 25
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 18
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	458 17
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	505 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	484 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	493 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	508 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	487 50

Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % 450 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % . . . 503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % . 475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1[2 0[0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0[0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1[2 0[0 e 3 0[0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *9 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1143).

Lungo tutta la fronte consueti tiri di artiglieria ed attività di nostre pattuglie.

Un attacco nemico al Cornone (sud del Sasso Rosso) venne prontamente respinto.

Diaz.

Comando supremo — *9 luglio 1918.*

ALBANIA. — La nostra azione prosegue all'ala sinistra. Dopo preparazione di fuoco, alla quale concorsero efficacemente monitori della marina britannica, le fanterie, muovendo dalla bassa Vojussa, espugnarono in aspra lotta le alture tra Lovani ed il monastero di Pojani, mentre la cavalleria, passando tra le pendici occidentali della Malakastra ed il mare, piombava arditamente sul tergo del nemico ed interrompeva a Metali i ponti sul Someni. Fieri è caduta nelle nostre mani.

Al centro, le fortissime posizioni di Cafa Glava e Corocof, strenuamente difese dal nemico, sono in nostro possesso.

Alla testata del Tomorica ci siamo impadroniti delle contese alture di Cafa Devris.

Gli aeroplani nostri e britannici danno prezioso contributo alla lotta.

Il numero dei prigionieri è salito ad oltre 1300. È segnalata la cattura di cannoni, aeroplani e mitragliatrici in numero imprecisato e di abbondante bottino.

MACEDONIA. — Nella notte sull'8 l'avversario, dopo violento tiro d'artiglieria, tentò due colpi di mano nella zona di quota 1050, ma venne fugato dal nostro fuoco.

Diaz.

Settori esteri.

In Champagne le truppe alleate, continuando nelle operazioni militari, hanno riportato ieri altri vantaggi territoriali, fatto prigionieri e catturato materiale da guerra.

Gli aviatori inglesi hanno bombardato con 19 tonnellate di proiettili vari importanti obbiettivi nel settore occidentale e in combattimenti aerei hanno abbattuto 7 apparecchi tedeschi e costretto altri 6 ad atterrare danneggiati.

Un comunicato dell'Ammiragliato inglese informa che dal 4 al 7 corrente aviatori addetti alla marina lanciarono 6 tonnellate di bombe sui docks, sulla polveriera e su altri obbiettivi di Ostenda, sui ricoveri dei sottomarini e sulle navi ancorate a Bruges. Essi attaccarono pure otto fra cacciatorpediniere e torpediniere nemici presso Zeebrugge.

Durante i combattimenti aerei che ne seguirono 5 apparecchi nemici furono distrutti.

Secondo un successivo comunicato dello stesso Ammiragliato, un sottomarino inglese in servizio di pattuglia al largo della costa orientale dell'Inghilterra fu attaccato nel pomeriggio del 6 corrente da cinque idrovolanti nemici, con bombe e mitragliatrici. Un ufficiale e cinque uomini sono rimasti uccisi. Il sottomarino, che ha subito lievissimi danni, è stato rimorchiato in un porto da un altro sottomarino.

Mandano da Parigi che il *Temps* fa il bilancio dei bombardamenti aerei o con cannoni a lunga portata effettuati dai tedeschi su Parigi e dintorni.

Il 30 gennaio 1918 cominciò l'èra dei gravi bombardamenti aerei con aeroplani ed il 23 marzo 1918 i cannoni a lunga portata completarono l'opera dei « Gotha ».

La prima incursione importante che riuscì fu quella che i tedeschi effettuarono la notte dal 30 al 31 gennaio, la quale uccise 55 persone e ne ferì 203. Sino al 30 giugno ultimo si contano 20 efficaci incursioni di « Gotha », cinque falsi allarmi, 39 giorni di bombardamento con cannoni a lunga portata.

Se si fa il totale delle cifre dei feriti ed uccisi date dai comunicati ufficiali, si ottiene, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1918, 141 uccisi e 432 feriti, ma si deve notare che in questo totale non sono comprese le vittime che soccombettero in seguito alle loro ferite, nè 66 persone che perirono l'11 marzo soffocate dalla folla, in seguito ad un panico all'ingresso del rifugio della Metropolitana.

L'*Agenzia Reuter* ha da Vladivostock che gli czeco-slovacchi, dopo avere sconfitto i bolscevichi a Vladivostock il 29 giugno, hanno incontrato il 4 luglio presso Nicolajeff un contingente nemico, composto di bolscevichi e di prigionieri di guerra austro-tedeschi. Il contingente è stato sconfitto ed ha subito gravi perdite. Fra i prigionieri catturati si trovano austriaci e tedeschi.

Maggiori notizie sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 9 — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Fra Montdidier e l'Oise i francesi effettuarono stamane alle 3,30 un'operazione locale ad ovest di Antheuil da un fronte di circa quattro chilometri. Truppe francesi, appoggiate da tanks, penetrarono nelle linee tedesche e presero la fattoria Porte e la fattoria di Loges, compiendo un'avanzata di circa 1800 metri. Un contrattacco tedesco alla fattoria di Loges fu fallito. I francesi mantennero tutti i loro guadagni. La cifra dei prigionieri validi sinora enumerati raggiunge i 450 tra cui 14 ufficiali.

A sud dell'Aisne la lotta di artiglieria continuò attivamente durante la notte nella regione della fattoria di Chavigny. I francesi aumentarono il loro progresso in questo punto e fecero una ventina di prigionieri, tra cui un ufficiale.

Attività delle due artiglierie ad ovest e a nord di Chat Thierry, specialmente alla quota 204.

Nostre pattuglie ricondussero prigionieri in Champagne nel settore di Marquines e verso la collina di Chouain.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A sud dell'Aisne un contrattacco nemico sulle posizioni che avevamo conquistato nella regione della fattoria di Chavigny è fallito sotto il nostro fuoco.

La cifra dei prigionieri da noi fatti durante l'attacco di stamane ad ovest di Antheuil raggiunge i cinquecento. Ci siamo impadroniti di una trentina di mitragliatrici.

Giornata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 9. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Durante la notte prendemmo alcuni prigionieri ed una mitragliatrice in un riuscito colpo di mano ad est di Arras.

LONDRA, 9. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Nulla di nuovo sul fronte inglese.

PARIGI, 9. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, dice:

Nulla da segnalare.

LONDRA, 9. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico a Salonicco dice:

Un'incursione tentata dal nemico nella notte dal 1° luglio presso Doldzell è stata respinta. Abbiamo bombardato l'aerodromo di Hudova nella valle del Vardar il 26 corrente.

Nostri velivoli hanno abbattuto otto apparecchi nemici durante il giugno e ne hanno costretto altri cinque ad atterrare. Abbiamo perduto un apparecchio.

PARIGI, 9. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 8 corr., dice:

Nella regione compresa fra Devoli e Tomorica le nostre truppe hanno completato i loro successi, impadronendosi, dopo aspra lotta, di tutta la cresta di Bosnia, fra Cafa Recit e Mali Gjariorit. Il numero dei prigionieri fatti al nemico si eleva a 130. Alla nostra sinistra le truppe italiane, operando in collegamento con le nostre, si sono impadronite delle alture di Cava Devrisot e continuando il loro progresso sono giunte sulla sinistra del Tomorica.

La fanteria e le artiglierie nemiche hanno manifestato un'attività abbastanza grande.

Fronte macedone. — Nulla di particolare eccetto nell'ansa della Cerca, ove cinque gruppi d'assalto hanno tentato di penetrare nelle nostre linee, ma hanno subito un completo insuccesso ed hanno provato gravi perdite.

Wilson al Re d'Italia e a Poincaré

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 9. — Il presidente Wilson ha inviato a S. M. il Re d'Italia il seguente dispaccio:

« Mi è stato profondamente grato ricevere il messaggio di felicitazioni della Maestà Vostra in occasione della nostra festa nazionale dell'Indipendenza.

È giusto che vi sia comunanza di sentimenti tra il popolo americano, che da principio ha dedicato sè stesso e il suo paese alla imperitura causa della libertà umana, e il popolo italiano nelle cui vene scorre il sangue di tanti campioni della libertà.

Noi siamo fieri che questa identità di alti propositi conduca i nostri figli insieme sul campo di battaglia e speriamo e preghiamo fervidamente e riteniamo con fiducia che la nostra comune indomabile risoluzione avrà successo.

Woodrow Wilson ».

PARIGI, 9. — Al telegramma inviatogli dal presidente Poincaré in occasione dell'« Independence Day », il presidente Wilson ha risposto col seguente telegramma:

« Il lieto frutto dell'antica associazione dei nostri paesi per la causa della libertà appare logicamente oggi nell'unione delle nostre nazioni votate allo splendido cómpito di mantenere i loro diritti di fronte ad una barbara aggressione. Gli americani sono riconoscenti e fieri di ricevere l'omaggio di fraterna affezione che il popolo francese offre loro in ogni tappa della loro vita ».

Il Presidente termina esprimendo la speranza che questo accordo sia presagio del trionfo definitivo, non soltanto dei diritti della Francia e dell'America, ma anche dei diritti dell'umanità.

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re si è recato, nei giorni decorsi, a Sant'Anna di Valdieri, dove soggiornano, già da una settimana, S. M. la Regina e le LL. AA. RR. i Principi figli.

Il Comitato per il XIV luglio è stato ricevuto ieri in udienza dal presidente del Consiglio cui ha voluto mostrare, prima che fosse esposto al pubblico, il cofano in bronzo e oro che lo scultore Dazzi ha ideato ed eseguito per raccoglier vi le schede che recano le firme di saluto alla Francia e agli alleati.

L'on. Orlando ha molto ammirato la squisita opera d'arte ed ha espresso ad Arturo Dazzi il suo vivo ed alto compiacimento per la bella opera d'arte che rimarrà agli invalidi, rinnovato pegno della fraternità latina.

Il cofano del Dazzi, per deliberazione del Comitato, resterà esposto alla cittadinanza oggi e domani nella vetrina del gioielliere Confalonieri a piazza Sciarra.

La Giunta comunale di Palermo, interprete dell'unanime sentimento della cittadinanza, ha deliberato di dare il nome del presidente Wilson a una delle principali vie della città.

TELEGRAMMI " STEFANI „

PARIGI, 9. — Un dispaccio del fronte reca che la Delegazione parlamentare italiana del commercio, prima di lasciare la Francia, si è recata al fronte per salutare i soldati italiani, portando ad ogni soldato un ricordo della patria. Ricevuta dal generale comandante le forze italiane, essa visitò alcune interessanti posizioni trovando nelle truppe un morale magnifico.

PARIGI, 9. — Il Governo della Repubblica francese ha conferito la Croce di guerra con palme e ha citato all'ordine del giorno dell'esercito i 29 sottufficiali e marinai italiani dei motoscafi che affondarono una nave austriaca a Pola e la *Szent Istvan* nelle acque delle isole dalmate.

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino: Si annunzia da fonte autorizzata che l'imperatore ha accettato la domanda di dimissioni presentata dal segretario di Stato Kuehlmann.

Il suo successore è stato designato nella persona dell'attuale ministro a Cristiania von Hintze. Nondimeno non è stata ancora presa una decisione definitiva.

ZURIGO, 4. — La *Frankfurter Zeitung* ha da Vienna che nei circoli politici seri si vede in un volontario ritiro di Seidler l'unico mezzo per migliorare la situazione interna. Ritirandosi Seidler i polacchi sarebbero disposti a costituire una maggioranza coi tedeschi.

LONDRA, 9. — Esaminando le ragioni per le quali gli alleati possono avere fiducia il *Manchester Guardian* scrive:

Uno dei motivi che ispirano fiducia è l'insuccesso dell'offensiva austriaca e la magnifica attività combattiva degli alleati italiani. Gli avvenimenti d'Italia furono seguiti con molta attenzione non soltanto dallo stato maggiore, ma dagli uomini di tutti i gradi del nostro esercito, i quali si rendevano perfettamente conto che i risultati avrebbero avuto una influenza assai profonda sul fronte occidentale.

I risultati hanno superato ogni aspettativa ed hanno definitivamente risolto in modo negativo la questione, se i tedeschi potrebbero o non avere l'aiuto degli austriaci nella prossima offensiva. Tutti questi fattori servono a maggiormente rafforzare la convinzione che le truppe alleate riporteranno la vittoria.

LONDRA, 9. — Informazioni giunte dal Giappone dipingono la situazione dei bolscevichi in Siberia come critica.

Gli czeco-slovacchi a Vladivostock in numero di 15 000 amministrano la città in sostituzione delle autorità bolsceviche che sono state internate.

Il *Times* ha da Tokio che tutta la popolazione del Turkestan si è ribellata contro i bolscevichi e reclama insistentemente l'invio di armi e munizioni.

PARIGI, 9. — Il battello esploratore *Marie Frederic* è saltato in aria in seguito ad urto con una mina nel Mediterraneo. Il comandante e 19 uomini sono scomparsi.

MADRID, 9. — Come prima applicazione della legge contro lo spionaggio, il Consiglio dei ministri ha vietato la pubblicazione di ogni notizia relativa al movimento delle navi mercantili.

PARIGI, 9. — La IV Commissione del Consiglio municipale ha deciso che la Avenue D'Antin assumerà il nome di « Avenue Victor Emmanuel III ».

Altre grandi vie prenderanno i nomi di Alberto I, di Giorgio V e di Pietro di Serbia. Le targhe saranno apposte per la giornata del 14 luglio.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*